

Le indicazioni Ministeriali

sull'inclusione degli alunni non italofoni

dalla C.M. n. 301 dell'8.9.1989

"All'afflusso dei soggetti alla scuola consegue l'assegnazione di ciascuno di essi alle classi. Ciò implica la rilevazione della specifica condizione linguistica e culturale di ogni alunno, nonché la disponibilità di docenti idonei".

"La vigente normativa, particolarmente con la legge 270/82 e con la legge 517/77, consente la disponibilità di docenti per operare con alunni che presentino specifiche difficoltà d'apprendimento, quando attività educativo – didattiche in tal senso siano specificatamente previste nella programmazione di ciascun circolo didattico. Tuttavia rimane aperto il problema della disponibilità di docenti qualificati, cioè in possesso di requisiti idonei ad affrontare i problemi educativi con alunni portatori di lingua e cultura diverse. È auspicabile che nella località ove si vanno accentuando flussi migratori omogenei si dia avvio a iniziative accelerate di aggiornamento linguistico e culturale di docenti disponibili, ai quali poi affidare la cura educativa degli alunni immigrati".

"Ove nella classe siano presenti alunni appartenenti a diversa etnia, la programmazione didattica generale sarà integrata con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base di condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni".

dalla C.M. n. 205 del 26.7.1990

"Si impiegheranno pertanto le opportune strategie (es. formazione di gruppi, laboratori) e le risorse disponibili per colmare quel divario con interventi specifici di consolidamento linguistico".
"Nelle esperienze in atto è risultata assai proficua l'alternanza di periodi di presenza degli alunni stranieri nelle classi con momenti di applicazione e attività di laboratorio linguistico in gruppi di soli stranieri".

"Per quanto possibile, le attività di sostegno linguistico saranno intensificate nella fase iniziale dell'anno scolastico".

dalla legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 36

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione e l'attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia;

6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi d'insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5

Dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

Art. 45

[...]

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

[...] I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno. c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza. d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. 5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. [...]

Dalla C.M. 8 del 6 marzo 2013

[...] Per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate (per i BES). In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

[...]

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. [...]

Dalla nota del 22 novembre 2013. Prot. n. 2563

[...] Giova forse ricordare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/99, laddove è detto che «Nell'esercizio Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione 2 dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...» (art.4). [...]

In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (...) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

Le più recenti misure a favore dell'inclusione scolastica degli studenti stranieri

Nel **febbraio 2014** il MIUR ha emanato le nuove *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*.¹ Esse costituiscono l'aggiornamento delle precedenti Linee guida, emanate nel 2006. In particolare, le Linee guida hanno proposto indicazioni operative e modelli di integrazione e sostegno didattico che alcune scuole avevano già sperimentato. Nello specifico, con riferimento ai fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, il documento ha auspicato un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali. Nell'ambito delle singole scuole, l'orientamento più diffuso è quello di favorire l'eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri. È stato richiamato, inoltre, il limite massimo di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, fissato, di norma, nel 30% del totale degli iscritti, dalla Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010. Come già previsto dalla Circolare, detto limite può essere innalzato o ridotto, con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, qualora gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche o, al contrario, a fronte della presenza di alunni stranieri con una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata o comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari complessità. Al riguardo, il citato FOCUS relativo all'a.s. 2016/2017 evidenzia che i dati rilevati in tale a.s. mostrano un aumento, sia pure modesto, delle scuole che superano la soglia del 30%. Complessivamente, il 19,4% delle scuole non ha avuto alcuno studente straniero, il 59,4% ha avuto una percentuale di studenti con cittadinanza non italiana fino al 15% (59,2% nel 2015/2016), il 15,6% ne ha avuto in misura variabile tra il 15 e il 30% (15,4% nel 2015/2016). Nel rimanente 5,6% di scuole, la presenza degli studenti con cittadinanza non italiana è stata superiore al 30%. Le nuove Linee guida hanno auspicato anche la previsione, per il personale scolastico neoassunto, nonché per quello in servizio che desideri accrescere le proprie competenze, di percorsi di formazione riferiti al tema dell'intercultura. Ulteriori argomenti affrontati hanno riguardato il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie, la valutazione, l'orientamento (soprattutto per quanto riguarda il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado), e l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2). In particolare, le Linee guida hanno evidenziato come l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda rappresenti un

¹ https://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf

campo di intervento didattico specifico – quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione – e tuttavia in transizione, perché destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo nel momento in cui gli studenti diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire la attività didattiche comuni alla classe. Successivamente, la L. 107/2015 (art. 1, co. 7, lett. r) ha inserito fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Inoltre, ha disposto (art. 1, co. 32) che le attività e i progetti di orientamento scolastico sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. A sua volta, il DM 197/2016, con il quale è stato adottato, ai sensi della stessa L. 107/2015 (art. 1, co. 124-125), il Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio dei docenti (che riguarda anche dirigenti scolastici e personale ATA), ha individuato tra le priorità nazionali "L'integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale". Nel quadro degli obiettivi formativi individuati da tale Piano, il MIUR ha quindi presentato al Ministero dell'Interno, Autorità Responsabile del Fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione), un progetto pluriennale finalizzato alla formazione del personale della scuola che opera in contesti ad elevata complessità multiculturale. Il progetto ha quale obiettivo generale quello di implementare e rafforzare le competenze dei dirigenti e del personale scolastico in relazione alla multiculturalità, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica. Nello specifico, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di: aumentare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale; dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda; assicurare l'informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l'utilizzo di vademecum e piattaforme on line; assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio. Come evidenziato nella nota MIUR 2239 del 28 aprile 2017, il progetto – destinato a coinvolgere 1000 dirigenti scolastici, 10.000 docenti e 2000 unità di personale ATA – è stato approvato e finanziato con € 4 mln. Infine, il DPR 19/2016, recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ha istituito la nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discendenti di lingua straniera. Conseguentemente, nell'ambito del concorso per titoli ed esami previsto dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 114), finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, e bandito con D.D.G. 106/2016, sono stati previsti 506 posti relativi alla nuova classe di concorso.

L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri

Con **DM n. 718 del 5 settembre 2014** il MIUR aveva ricostituito *l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura*, con compiti consultivi e propositivi. L'Osservatorio doveva, in particolare, promuovere politiche scolastiche per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica, didattica e disciplinare. L'Osservatorio era presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal sottosegretario con delega alle tematiche dell'integrazione. Era composto da rappresentanti degli istituti di ricerca, delle associazioni e degli enti di rilievo nazionale impegnati nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura, da esperti del mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici. I suoi componenti sono rimasti in carica per tre anni. In particolare, l'Osservatorio ha elaborato raccomandazioni e proposte operative, inviate alle scuole.

Un nuovo Osservatorio nazionale è stato istituito con **DM 31 agosto 2017, n. 643**, poi integrato con **DM 20 settembre 2017, n. 685**. Il comunicato del MIUR del 9 novembre 2017, nell'informare dello

svolgimento, in pari data, della prima riunione del nuovo organismo, ha evidenziato che, tra le principali novità, vi era la partecipazione delle associazioni dei giovani di cittadinanza non italiana e l'istituzione di due nuovi gruppi di lavoro: "Scuola nelle periferie urbane multiculturali" e "Revisione dei curricoli in prospettiva interculturale", che si affiancavano ai tre già esistenti: "Insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2) e plurilinguismo"; "Formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti"; "Cittadinanza e nuove generazioni italiane".

Il 31 agosto 2017 il ministro Fedeli dichiara, ricostituendo l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e quello per l'integrazione degli alunni stranieri:

[...] Sul fronte dell'inclusione e dell'intercultura, “grazie alla riforma, stiamo potenziando l’offerta formativa anche con un incremento di risorse per questo capitolo”. Sono oltre 800.000 le ragazze e i ragazzi con cittadinanza non italiana presenti nel sistema scolastico. Quasi il 60% di queste alunne e di questi alunni è nato in Italia. “La velocità e la profondità dell'integrazione dipendono anche dalla scuola, come ho ricordato in molte occasioni - prosegue la Ministra -. È grazie al percorso che le ragazze e i ragazzi con cittadinanza non italiana fanno a scuola che il nostro Paese potrà contare anche sui loro talenti, sulle loro intelligenze”. È “a scuola – conclude Fedeli - che studentesse e studenti, famiglie e comunità con storie diverse possono imparare a conoscere le diversità culturali e religiose, a superare le reciproche diffidenze, a sentirsi responsabili di un futuro comune. Le scuole possono essere veri e propri laboratori di convivenza. L'Osservatorio sarà uno strumento importantissimo per portare avanti questo processo. La complessità e la molteplicità degli aspetti relativi all'integrazione richiedono una sede qualificata di riflessione. Dobbiamo dare risposte efficaci alle storie e ai bisogni educativi di chi è appena arrivato nel nostro Paese, ma anche delle ragazze e dei ragazzi figli di migranti che nascono, crescono e studiano in Italia la cui cittadinanza, penso al dibattito sullo *Ius soli*, che mi auguro sia rapidamente approvato, si costruisce giorno dopo giorno proprio nelle nostre scuole”.[...]

Il 24 maggio del 2018 il ministro dell'istruzione Bussetti riunisce i membri dell'osservatorio e ricorda: “L'Italia ha una lunga tradizione di inclusione scolastica. Il nostro sistema di istruzione e formazione rappresenta un'eccellenza. Ma ci troviamo qui per qualificare ancora di più il servizio dei nostri istituti. E vogliamo farlo partendo dai bisogni che emergono dalla base, da chi è vicino ai nostri ragazzi e ne conosce le necessità. L'Osservatorio ci offre un'importante occasione di ascolto ed è da qui che partiremo per definire un programma di azioni, tempi e modalità per determinare i risultati che ci porteranno al nostro obiettivo principale: la libertà dei nostri giovani”

Nel **dicembre 2019**, la neoministra per l'Istruzione Azzolina riunisce l'Osservatorio e dichiara: “L'Osservatorio è un organo di consultazione. Tra i suoi compiti, quello di trovare soluzioni per un adeguamento delle politiche di integrazione alle reali esigenze di una scuola sempre più multiculturale e in costante trasformazione.”.

luglio 2019 – Il MIUR pubblica l'approfondimento statistico² relativo agli alunni con cittadinanza non italiana delle scuole di ogni ordine e grado.

I dati sono riferiti all'anno scolastico 2017/2018. Complessivamente le scuole italiane hanno accolto 8.664.000 studenti, di cui circa 842.000 con cittadinanza non italiana pari al 9,7% della popolazione studentesca complessiva (erano il 9,4% nel 2016/2017).

Sul totale degli studenti con cittadinanza non italiana, la percentuale dei nati in Italia è pari al 63,1%. I Paesi maggiormente rappresentati sono Romania (18,8%), Albania (13,6%), Marocco (12,3%) e Cina (6,3%).

² *Gli alunni con cittadinanza non italiana A.S. 2017/2018,*

<https://miur.gov.it/documents/20182/250189/Notiziario+Stranieri+1718.pdf/78ab53c4-dd30-0c0f-7f40-bf22bbcedfa6?version=1.2&t=1562937526726>

Il dato nazionale del 9,7% di alunni di origine migratoria riassume una distribuzione territoriale tutt'altro che omogenea.

La Lombardia è la Regione con il più alto numero di studenti con cittadinanza non italiana (213.153), circa un quarto del totale presente in Italia (25,3%). Le altre Regioni con il maggior numero di studenti stranieri sono Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte che ne assorbono una quota compresa all'incirca tra il 9% e il 12%.